Martedi' 12/02/2013

Irap, al via le novità. Effetti rimandati al 2014.

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Deduzioni innalzate e chiarimenti in tema di autonoma organizzazione. Il punto sulle novità Irap.

La Legge di Stabilità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in chiusura dello scorso anno, introduce importanti novità in campo Irap. A partire dal 2014, aumentano le deduzioni a disposizione dei cittadini per abbattere la base imponibile e, dopo anni di contestata giurisprudenza in tema di autonoma organizzazione, il Legislatore delinea l'abolizione dell'Irap, a determinate condizioni, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni.

Le disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive sono contenute ai commi 484 e 515 della L.228/2012, oltre che al comma 485, dove la normativa delinea l'ambito temporale di applicazione delle stesse. Prima di iniziare l'analisi puntuale dei cambiamenti, occorre ribadire che tutte le modifiche saranno efficaci ?a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013', cioè dal 2014. Nessun cambiamento, dunque, in vista del prossimo appuntamento dichiarativo previsto a metà dell'anno in corso.

Sul versante deduzioni, i contribuenti potranno beneficiare di maggiori sconti sulla base di calcolo, tenendo conto dell'età, dell'inquadramento del lavoratore e della zona geografica di riferimento. Per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato, la deduzione passa da 4.600â,¬ e 7.500â,¬, mentre per le regioni meridionali e le isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) si scatta da 9.200 a ben 15.000 euro. Nel caso in cui poi l'addetto abbia meno di 35 anni o si tratti di lavoratrici, abbattimento della base imponibile rispettivamente di 13.500â,¬ e 21.000â,¬ a seconda della localizzazione dell'impresa (prima della riforma, la cifra si fermava a 10.600â,¬ e 15.200â,¬).

Oltre agli importi a forfait, ritoccate verso l'alto anche le deduzioni calcolate a scaglioni in riferimento alla grandezza della base imponibile. Per le quattro fasce stabilite dalla legge (imponibile inferiore a 180.759,91â,¬, compreso tra 180.759,91â,¬ e 180.839,91â,¬, intervallo tra 180.839,91â,¬ e 180.919,91â,¬, oltre 180.919,91â,¬ ma inferiore a 180.999,91â,¬), gli importi di riferimento da sottrarre in sede di calcolo sono 8.000â,¬, 6.000â,¬, 4.000â,¬ e 2.000â,¬. Le imprese individuali, le società di persone e i liberi professionisti potranno godere di un aumento aggiuntivo di 2.500â,¬, 1.875â,¬, 1.250â,¬ e 625â,¬ per ciascun intervallo. Ponendo ad esempio il caso che un singolo imprenditore abbia una consistenza soggetta ad imposta pari a 180.800 euro, la deduzione complessiva sarà di 7.875â,¬.

Il comma 515 si dedica invece alla risoluzione dell'annosa questione relativa all'autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione da diversi anni ha stabilito che sono tenuti al versamento dell'Irap solo i soggetti dotati di una dotazione di beni superiore a quella minima o che si avvalgono nella loro attività d'impresa di lavoratori dipendenti o assimilati. Se dal punto di vista dell'organico non ci sono mai stati particolari dubbi interpretativi, il concetto di ?dotazione minima' è stato spesso oggetto di contesa tra il Fisco e il

contribuente.

La grande novità della legge risiede nel fatto che in riferimento ai beni strumentali ?l?ammontaremassimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze', mettendo la parola fine alle diatribe di merito sollevate nelle annualità passate.

Sarà istituito inoltre un fondo con l'obiettivo di sopperire al minor gettito, dovuto all'esenzione dei soggetti sopra individuati. Per il 2014 saranno destinati al fondo 188 milioni di euro, nel 2015 importo innalzato a 252 milioni e a decorrere dal 2016 stanziamento fissato a quota 242 milioni.